

## VADEMECUM OPERATIVO UTILIZZO DEI CAM



## INDICE

1. Normativa di riferimento dei Cam (criteri ambientali minimi) .....	3
2. Definizioni ed ambiti di applicazione .....	5
3. Contenuto dei principali riferimenti normativi in materia di CAM .....	8
4. Certificazioni ambientali .....	10
5. Marchi ambientali .....	12
6. Processo operativo di utilizzo dei CAM .....	19
6.1 La struttura dei CAM .....	19
6.2 La progettazione degli acquisti di beni e servizi "verdi" .....	20
6.3 Requisiti di partecipazione degli operatori .....	26
6.4 Criteri premianti di aggiudicazione .....	30
6.5 Criteri di esclusione per violazione norme ambientali .....	34
7. L'esecuzione dell'appalto .....	35
7.1 Clausole di esecuzione per la fornitura di beni .....	35
7.2 Clausole di esecuzione per la fornitura di servizi .....	36
8. Le criticità dei CAM .....	37

## ALLEGATI AL VADEMECUM

Allegato 1; PAN GPP

Allegato 2; tabella sinottica utilizzo CAM nelle fasi di gara

Allegato 3; I CAM nei servizi di progettazione e lavori su immobili

Allegato 4; Esempio di gara: applicazione dei CAM per l'illuminazione pubblica.



## 1. Normativa di riferimento dei Cam (criteri ambientali minimi)

I riferimenti normativi presenti nel Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 50/2016 in materia di criteri ambientali minimi sono:

Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Art. 36 Contratti sotto soglia

Art. 68 Specifiche tecniche

Art. 69 Etichettature

Art. 71 Bandi di gara

Art. 82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 87 Certificazione delle qualità

Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 94 Principi generali in materia di selezione

Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Art. 96 Costi del ciclo di vita

Art. 144 Servizi di ristorazione

Art. 213 Autorità Nazionale Anticorruzione

Costituiscono altri riferimenti normativi presenti in materia:

Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP (cfr allegato normativo PAN GPP)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo COM(2003) 302

Art. 4 Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico d.lgs. 24/2011

Decreto del 24 maggio 2016 Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano

Linea guida ANAC n. 2 Delibera n. 1005 del 21/09/2016

Art. 206 sexies d.lgs 152/2006

Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche

Le pronunce più importanti in materia sono:

Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere del 26 giugno 2013, n. 3014

Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36;

TAR Toscana, 14 maggio 2018, n. 645;

Consiglio di Stato. 29 gennaio 2018, n. 604;

Essendo state oggetto di criticità in termini di applicazione su tali disposizioni il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato delle FAQ (cfr. <https://www.minambiente.it/pagina/faq-1>)



## 2. Definizioni ed ambiti di applicazione

I criteri ambientali minimi, di seguito C.A.M., sono indicazioni di carattere tecnico che devono essere utilizzate nelle procedure d'acquisto e che qualificano gli appalti come "verdi" nell'ambito del Piano Nazionale GPP. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere tecnologie e prodotti che rispettano l'ambiente, il che produce un "effetto leva" sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

I CAM sono definiti nell'ambito del piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Ciò che contraddistingue i CAM è lo specifico riferimento all'intero ciclo di vita di un determinato bene o servizio, concetto che per la prima volta emerge nella strategia europea della cd. "Politica Integrata di Prodotto (IPP)" e permette di prendere in considerazione sia gli aspetti attribuibili alla fase di progettazione, sia quelli relativi alla produzione, all'uso e allo smaltimento del prodotto o servizio, considerando ogni costo in termini ambientali e sociali.

Non va, infatti, trascurato il fatto che ogni bene o servizio, nel ciclo di vita, interagisce in qualche misura con l'ambiente circostante impattando sulle risorse primarie (terra, acqua, aria) in termini di consumo delle stesse e in termini di emissioni di sostanze che possono essere dannose per l'ambiente medesimo.

Pertanto, al fine della corretta applicazione dei CAM e della attuazione di una concreta politica di "acquisti verdi", la Pubblica Amministrazione dovrà procedere sempre ad una attenta analisi del ciclo di vita (LCA) del prodotto o del servizio che intende acquisire al fine di individuarne tutti gli impatti ambientali.

Per poter correttamente eseguire tale analisi si dovrà seguire un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita del prodotto o servizio in esame attraverso:

- a) la definizione degli obiettivi da perseguire;



- b) la raccolta dei dati (individuazione delle risorse naturali, materie prime ed energia);
- c) la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alle varie fasi di produzione e di utilizzo;
- d) La interpretazione dei risultati, riguardanti le fasi di analisi e di stima degli impatti in relazione agli obiettivi prefissati.

Si fa presente che l'obbligo di applicare i C.A.M. vale per gli affidamenti di qualunque importo.

In attuazione della politica GPP e sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione UE (COM 2003/302, Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale) il Ministero dell'Ambiente ha elaborato il cd. "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP), volto alla massimizzazione del Green Public Procurement presso gli enti pubblici.

Occorre precisare che i criteri ambientali non sostituiscono integralmente quelli presenti in un capitolato tecnico, ma si integrano ai medesimi specificando i "requisiti ambientali" che l'opera o il servizio devono assumere.

Nella documentazione di gara la Stazione appaltante può inserire uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM relativo alla categoria merceologica di riferimento, oppure prevederne di simili dal punto di vista sostanziale od ancora elaborarne nuovi anche più severi.

Ciò che è fondamentale è che nella formulazione delle specifiche tecniche componenti i criteri ambientali le amministrazioni aggiudicatrici si assicurino che questi siano conformi alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto della gara.

Pertanto i criteri ambientali minimi devono essere tenuti in considerazione:

1. Per la stesura dei documenti di gara;
2. Per la selezione dei concorrenti;
3. Per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6;



I C.A.M. vengono approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e sono sottoposti a revisione periodica. Ad oggi sono vigenti ed obbligatori i seguenti C.A.M. relativi agli ambiti merceologici sotto indicati:

1. Fornitura e noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
2. articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
3. ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
4. Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)
5. carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
6. cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
7. attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
8. servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)
9. fornitura e progettazione di illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)
10. servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)
11. servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012)
12. servizio di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)



13. servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
14. Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011);
15. servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
16. prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
17. Veicoli adibiti al trasporto su strada approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
18. servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).

### 3. Contenuto dei principali riferimenti normativi in materia di CAM

L'art. 34, obbliga le stazioni appaltanti ad inserire almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente.

I criteri premianti, poi, vanno valutati (assieme ad altri) nell'offerta tecnica per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. 3.

L'art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi): rende obbligatorio l'inserimento delle "clausole sociali", tramite la sostituzione della locuzione "possono inserire" con "inseriscono".

L'art. 69 consente di imporre una specifica etichettatura per definire specifiche tecniche e condizioni contrattuali, nonché come criterio di aggiudicazione delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, purché siano coerenti all'oggetto dell'appalto.





L'art. 82 specifica con maggior dettaglio i criteri identificativi degli organismi di valutazione della conformità, mentre per quanto riguarda i mezzi di prova di cui all'art. 86 la novità riguarda il certificato di esecuzione dei lavori.

L'art. 87, riguarda le certificazioni di qualità ambientale, quali EMAS, UNI ENISO14001, quelle relative all'Inventario di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1) e all'Impronta climatica di prodotto (carbon footprint, UNI ISO/TS14067). Nel paragrafo seguente viene fornito un maggiore dettaglio.

L'art. 93 comma 7 prevede la riduzione del 50 per cento (non cumulabile con quella di cui al comma 1) in presenza di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000.

Il possesso di una delle certificazioni di qualità consente la riduzione della cauzione rispettivamente del 30% e del 20% (art. 93).

Si precisa che la riduzione prevista **in caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi dell'art. 87 è cumulabile con la riduzione del 50% prevista nel caso di possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000.**

In questo caso, la riduzione per il possesso di certificazioni di qualità ambientale deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione per il sistema di qualità (UNI CEI ISO9000). La riduzione del 30% o del 20%, quindi, si applica sull'importo già diminuito.

Es.: la cauzione intera è di 1.000 euro; con la certificazione del sistema di qualità si riduce del 50% e diviene 500 euro; con la certificazione EMAS si riduce di un ulteriore 30%, che va però calcolato sui 500 euro (non sui 1.000): la cauzione dovuta è quindi di 350 euro.

L'art. 94, comma 2, consente di non aggiudicare un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, cioè gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

In materia ambientale si ricorda, infine, l'art. 4 D.Lgs. 24/2011, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad acquistare mezzi a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, fornendo anche l'elenco dei criteri di cui tener conto per l'acquisizione.

Normalmente, gli acquisti di veicoli avvengono aderendo a convenzioni CONSIP, la quale applica questi criteri. Pertanto, in caso di acquisti su CONSIP (adesione convenzione) il rispetto di C.A.M. ed altri criteri è assicurato dalla stessa CONSIP, che opera come centrale di committenza.

Anche nel caso di utilizzo del MEPA, i criteri ambientali vengono integrati nei bandi per l'abilitazione al MEPA dei fornitori e dei beni/servizi da loro offerti. I fornitori che al momento dell'abilitazione intendono qualificare in senso ambientale i propri prodotti e servizi possono auto-dichiarare, attraverso l'utilizzo di uno specifico format, la conformità di questi ultimi a uno o più dei criteri ambientali predefiniti: i prodotti vengono di conseguenza segnalati con una foglia verde nella vetrina del MEPA.

#### 4. Certificazioni ambientali

Le principali certificazioni ambientali sono:

**EMAS** (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea ed al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.

**ISO 14001** è una norma internazionale, anch'essa a carattere volontario, che permette ad un'organizzazione di identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti, servizi che hanno impatti significativi sull'ambiente e in modo da gestirli tenendo conto delle prescrizioni legali e secondo gli obiettivi individuati nella politica ambientale.



**ISO 14064** è lo standard di riferimento per la quantificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas serra prodotte da un'organizzazione. I requisiti della norma ISO 14064 possono essere facilmente integrati con quelli di un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, permettendo di ottimizzare l'impegno dell'azienda.

La **ISO 14064** fornisce le specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.

I gas serra sono espressi nell'unità di misura CO<sub>2</sub>eq, la Carbon Footprint di Prodotto (CFP) considera le emissioni complessive di tutte le fasi della vita del prodotto/servizio "dalla culla alla tomba". Con il termine Carbon Footprint (Impronta climatica) si definisce un insieme di metodologie con le quali si misura l'impatto di un'attività sull'ambiente, esprimendolo in termini di quantità di emissioni di gas serra prodotti (ad esempio, la CO<sub>2</sub>).

**ISO 14020** rientra nelle norme della serie 14000 e ha lo scopo di chiarire al mercato le caratteristiche e le prestazioni ambientali di un prodotto attraverso la cosiddetta Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP). Tale dichiarazione permette da una parte ai produttori di dimostrare l'attenzione alle problematiche ambientali analizzando e descrivendo il proprio prodotto dal punto di vista degli impatti ambientali, dall'altra permette ai consumatori di avere dettagliate informazioni riguardo alle caratteristiche ambientali del prodotto stesso. Lo scopo delle dichiarazioni ambientali è di favorire, attraverso la comparabilità tra prodotti analoghi e la capacità di scelta dell'acquirente, un miglioramento costante dei prodotti da un punto di vista ambientale.

La ISO 14020 si subarticola nelle seguenti categorie:

1. ISO 14024 – Marchi ambientali di tipo 1
2. ISO 14025 – Marchi ambientali di tipo 2
3. ISO 14025 – Marchi ambientali di tipo 3



## 5. Marchi ambientali

### MARCHI AMBIENTALI DI TIPO I (ISO 14024)

Rientrano in questa categoria di marchi le etichette del tipo B2C (Business to Consumer) in quanto indirizzate all'utilizzatore finale.

Queste etichette si basano su un sistema che considera diversi criteri al fine di poter valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto.

Per ottenere questo tipo di etichetta è necessaria la certificazione di un ente terzo e indipendente che certifica l'applicazione dei criteri previsti dalla norma, diversi a seconda della categoria a cui appartiene il prodotto, i quali fissano valori soglia da rispettare.

Tali etichette hanno lo scopo di dare indicazione ai consumatori finali delle migliori prestazioni ambientali di un prodotto facente parte di una particolare categoria.





L'Etichetta Ecologica di Tipo I (ISO 14024), riconosciuta a livello europeo, è l'Eco-Label; Viene attribuita ad un prodotto o servizio indirizzati all'utilizzatore finale ed è rappresentata dal simbolo della margherita.

L'adesione al Regolamento CE n° 66/2010 è assolutamente volontaria ed è riservata a gruppi di prodotti (beni o servizi destinati a scopi analoghi ed equivalenti nell'uso e nella percezione da parte dei consumatori) stabiliti di volta in volta dalla Commissione Europea. Per essere incluso nel sistema un gruppo deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. Deve includere beni di largo consumo (ovvero deve rappresentare un volume di vendite o scambi significativo a livello di mercato);
2. Deve comportare, almeno in una fase del ciclo di vita, impatti ambientali significativi;
3. Deve presentare un significativo potenziale di miglioramento, dal punto di vista ambientale, rispetto ad altri prodotti simili; deve esserci, cioè, confrontabilità.

Il Regolamento 66/2010/CE non si applica né ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario, nonché ai dispositivi medici di qualsiasi tipo (da art. 2, Reg. CE n. 66/2010).

<http://www.ecolabel.it/>

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

Settori: carta (tessuto e da copia), detersivi (multiuso per superfici, a mano per piatti, per lavastoviglie, per lavatrice), ammendanti, frigoriferi, lampadine, materassi, pitture e vernici, computer portatili, ecc.

## ALTRI MARCHI AMBIENTALI DI TIPO I



### Marchio ecologico tedesco Blaue Engel

Blauer Engel (Angelo Blu) è la certificazione ecologica di prodotto tedesca; attiva dal 1978, è il primo marchio ambientale di prodotto presente sul mercato.

I prodotti che sono contrassegnati da questa tipologia di marchio devono rispettare specifici criteri restrittivi tenendo in considerazione:

1. l'intero ciclo di vita del prodotto (uso di materie prime, produzione, utilizzo e smaltimento);
2. tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua);
3. sicurezza (tutela della salute).

<http://www.blauer-engel.de>

Settore: prodotti di cancelleria, carta, toner, stampanti.



### Marchio ecologico dei Paesi scandinavi Nordic Swan (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).

I prodotti su cui è apposto devono rispettare standard elevati di qualità ambientale, che tengono in considerazione gli impatti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, garantendo allo stesso tempo performance ottimali.

<http://www.nordic-ecolabel.org>



	Settore: cancelleria, stampanti, filtri di caffè, imballaggi a uso alimentare, ecc.
	<p>Questo marchio offre come garanzie l'assenza sia nel prodotto che nel materiale da imballaggio di materie "a rischio" dal punto di vista ecologico.</p> <p>Garantisce, inoltre, l'assenza di materie prime non vegetali considerate "a rischio", ovvero allergizzanti, irritanti o ritenute dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente.</p> <p>In ultimo, garantisce imballaggi da materie prime rinnovabili, materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei vuoti.</p> <p><a href="http://www.icea.info">http://www.icea.info</a></p> <p>Settore: detersivi detergenti</p>
	<p>Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) certifica la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità dei prodotti legnosi commercializzati e trasformati che provengono dai boschi certificati PEFC.</p> <p><a href="http://www.pefc.it">http://www.pefc.it</a></p> <p>Settori: prodotti in legno, carta e derivati dalla cellulosa.</p>



	<p>Il marchio del Forest Stewardship Council (FSC) indica che il legno impiegato per realizzare il prodotto certificato proviene da una foresta correttamente gestita secondo rigorosi e specifici standard ambientali, sociali ed economici. Il controllo sulla foresta di origine dei prodotti certificati è stato effettuato in maniera indipendente e in conformità ai principi e criteri per la gestione forestale stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council.</p> <p><a href="http://www.fsc-italia.it">http://www.fsc-italia.it</a></p> <p>Settore: prodotti in legno - per. es. arredi, carta e derivati dalla cellulosa.</p>
	<p>È il marchio che l'Ente per l'Ambiente Statunitense (EPA) e viene conferito ai computer a ridotto consumo energetico.</p> <p>L'adozione di questo marchio prevede il rispetto di limiti massimi di consumo nella fase di standby, mentre non pone limiti sui consumi nella fase di utilizzo.</p> <p>Con il Regolamento Europeo 2422 del 2004 il marchio Energy star è stato riconosciuto ufficialmente dai paesi dell'Unione Europea.</p> <p><a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a></p> <p>Settore: apparecchiature elettroniche.</p>

## MARCHI AMBIENTALI DI TIPO II (ISO 1402)

Le Etichetta Ecologica di Tipo II vengono identificate dalla Norma ISO 1402.

Le Etichette Ecologiche del Tipo II prendono come riferimento il ciclo di vita dei materiali e sono relative a specifiche caratteristiche del prodotto, ad es. il contenuto di materiale riciclato, la riciclabilità o la biodegradabilità del prodotto, l'assenza di sostanze dannose per l'ambiente, l'atossicità o la naturalità dei trattamenti di finitura, etc.



Pannello Ecologico per prodotti in legno destinati all'arredamento realizzato al 100% con legno riciclato.

Settore: prodotti per arredamento in legno



Marchio internazionale per i materiali riciclabili.

Ha un duplice significato: è utilizzato per indicare che l'imballaggio o il prodotto è fatto di materiale riciclato e anche che il prodotto o imballaggio è riciclabile.

Settore: materiale da imballaggio



Il marchio "Plastica Seconda Vita"

E' lo strumento ideato da IPPR (Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo) per certificare i manufatti dei quali il produttore garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche riciclate provenienti da raccolta differenziata (anche detta "post consumo") per la produzione dei manufatti o delle loro componenti, secondo le indicazioni ministeriali contenute nel DM 203/03 ed alla Circolare

del Ministero dell'Ambiente 4 agosto 2004.

<http://www.ippr.it>

Settori: pavimenti, rivestimenti, contenitori.

### MARCHI AMBIENTALI DI TIPO III (ISO 14025)

Rientrano in questa categoria di marchi le Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali riferibili al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA.

Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile.



Etichetta Ecologica di Tipo III (ISO/TR 14025): EPD: "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (o ecoprofile), riporta informazioni ambientali su un prodotto in base a parametri prestabiliti ed è sottoposta ad un controllo indipendente.

L'EPD è indicata per prodotti e servizi lungo la filiera produttiva e, riferendosi a Norme ISO, è riconosciuta su tutto il mercato internazionale.

Settore: materiale per costruzioni, ceramiche, tegole

## 6. Processo operativo di utilizzo dei CAM

Come già ribadito in precedenza le pubbliche amministrazioni possono tenere conto delle considerazioni ambientali sia nelle fasi preliminari all'appalto, ossia nell'ambito della procedura di gara stessa, sia nell'esecuzione del contratto.

Le regole riguardanti l'esclusione e la selezione sono intese a garantire un livello minimo di conformità alla legislazione ambientale da parte di appaltatori e subappaltatori.

### 6.1 La struttura dei CAM

In sintesi, per ogni ambito merceologico, i CAM sono strutturati nel modo seguente:

- Una prima parte che contiene i richiami alla normativa di riferimento in relazione all'espletamento delle gare; indicazioni di carattere generale, finalizzate alla razionalizzazione degli acquisti per la relativa categoria merceologica. Si trovano nella specie suggerimenti utili per le stazioni appaltanti, sia con riguardo all'espletamento della relativa gara sia con riferimento all'esecuzione del contratto ed alla eventuale gestione del cantiere o servizio per l'intero ciclo di vita;
- Una seconda parte contiene i criteri ambientali di base\_(Oggetto dell'appalto, selezione dei candidati, Specifiche tecniche, Condizioni di esecuzione).

Un appalto o concessione possono essere considerati "verdi", ai sensi del PAN GPP, se includono almeno i criteri di base presenti nel documento di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente con apposito D.M.

Sono inoltre citati i criteri premianti che, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, devono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione dell'appalto

con il sistema dell'OEPV, attribuendo un punteggio premiante specifico indicato nei documenti di gara.

## 6.2 La progettazione degli acquisti di beni e servizi "verdi"

Nei considerando contenuti nelle direttive europee su appalti e concessioni del 2014, in ordine al rispetto della normativa ambientale (e sociale) e vigilanza nell'esecuzione dell'appalto, si legge:

“La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell'applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti, nell'applicare i criteri di esclusione e nell'applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni”.

### **ASPETTI OPERATIVI: Individuare gli obiettivi strategici perseguiti**

Già da questa fase dovranno essere considerati gli obiettivi del GPP, se pertinenti rispetto alla tipologia di appalto, ovvero:

- Riduzione degli impatti ambientali
- Tutela della competitività nel mercato e stimolo all'innovazione
- Razionalizzazione della spesa pubblica e miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione
- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici
- Efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia
- Riduzione dei rifiuti prodotti e dell'uso di sostanze pericolose.



Il primo passo da compiere è, dunque, quello di verificare i criteri ambientali che possono essere collegati all'oggetto della gara mediante un opportuno approfondimento dei Criteri Ambientali Minimi o CAM ministeriali applicabile alla categoria merceologica di riferimento od affini.

L'amministrazione aggiudicatrice dovrà porre attenzione ai "rischi" ambientali connessi al processo produttivo o alle modalità di utilizzo del bene che intende acquistare, nonché alle opportunità di promozione di aspetti ambientali che l'appalto di lavori o di acquisto del bene/servizio potrebbero implicare.

In questa prima fase, dunque, la Pubblica Amministrazione deve far emergere con chiarezza che intende acquisire un prodotto o un servizio a basso impatto ambientale facendo specifico riferimento agli obiettivi ed alla politica ambientale adottata.

Andrà, pertanto, individuato l'oggetto della gara specificando le caratteristiche di sostenibilità ambientale ed eventualmente sociale richiamando i criteri ambientali minimi in vigore applicabili.

Esempio: Appalto di lavori: realizzazione di un edificio ad uso strumentale consistente nella realizzazione di un edificio ad alta efficienza energetica tipo ad Energia netta zero - direttiva NZEB.

### **ASPETTI OPERATIVI: Identificare i principali impatti ambientali**

Nella fase di progettazione della gara la SA deve prevedere il diverso insieme di potenziali impatti ambientali da tenere in considerazione quando si progetta una gara.

I potenziali impatti ambientali riguardanti una gara possono variare tra appalti di fornitura, di servizi e d'opera come di seguito specificato.



#### Appalti di fornitura:

- impatto ambientale dei materiali usati per realizzare il prodotto (per esempio, le materie prime provengono da fonti rinnovabili?);
- impatto dei processi produttivi utilizzati;
- quantità di energia e acqua consumata dal prodotto durante l'utilizzo;
- durabilità/durata del prodotto;
- possibilità di riciclaggio/riutilizzo del prodotto alla fine del ciclo di vita;
- imballaggio e trasporto del prodotto.

#### Appalti di servizi:

- esperienza tecnica e qualifiche del personale per eseguire l'appalto in maniera rispettosa dell'ambiente;
- prodotti/materiali usati per erogare il servizio;
- procedure di gestione adottate per ridurre al minimo l'impatto ambientale del servizio;
- energia e acqua consumate e rifiuti generati durante l'erogazione del servizio.

### **ASPETTI OPERATIVI: Definizione delle specifiche tecniche**

La Pubblica Amministrazione dovrà indicare le specifiche tecniche riferite all'oggetto della gara come individuato nella prima fase di programmazione della gara.

Tali specifiche possono riguardare:

- l'utilizzo di particolari materiali di costruzione come, ad esempio, materie riciclate o riciclabili;
- il ricorso a sistemi di Energy Smart Building;
- l'utilizzo di fonti rinnovabili lungo tutto il corso di vita del bene o servizio;





- la indicazione di un particolare procedimento di produzione del bene durante tutto il suo ciclo di vita;
- la individuazione dei criteri contenuti nelle etichette ambientali se già esistenti,
- il richiamo dei Protocolli di certificazione eventualmente esistenti (Protocollo LEED, ITACA e via dicendo).

E' bene evidenziare che in caso di mancata applicazione dei CAM la procedura di gara presenterà un vizio di illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere.

La giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, ha affermato la possibilità di una impugnazione degli atti di gara da parte di un ente esponenziale di una categoria di soggetti se dotato di adeguata rappresentatività (Cons. Stato, Commissione speciale, Parere del 26 giugno 2013, n. 3014), mentre con riferimento alle associazioni ambientaliste, è stato affermato che il riferimento alla tutela dell'ambiente deve essere inteso in senso ampio (Cons. Stato Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36).

Nell'elaborare la specifica, è necessario prestare particolare attenzione a come si intende verificare la conformità delle offerte dei concorrenti a prescindere se ci si basi su norme tecniche, marchi di qualità ecologica, criteri GPP nazionali o dell'Unione.

Nei documenti di gara è opportuno specificare in anticipo il tipo di prove che i concorrenti possono fornire. Ciò spesso si fa presentando un elenco indicativo e sottolineando che saranno anche accettate altre forme equivalenti di prove.

### **ASPETTI OPERATIVI: Utilizzo delle certificazioni ambientali e dei marchi**

Le certificazioni ambientali e i marchi di qualità ecologica si possono usare in due modi diversi nel contesto delle specifiche tecniche:



- a) per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni o servizi da acquistare;
- b) per verificare la conformità a tali requisiti, accettando il marchio come prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche.

I marchi di qualità ecologica costituiscono uno strumento per le verifiche da parte di terzi e in quanto tali possono consentire di risparmiare tempo e di garantire l'applicazione di elevati standard ambientali negli appalti pubblici.

Per poter usare un marchio nell'ambito di specifiche tecniche è necessario verificare i requisiti previsti per ottenere il marchio allo scopo di confermare che:

- a) riguardino solo criteri connessi all'oggetto dell'appalto;
- b) siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) siano accessibili a tutte le parti interessate;
- d) siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Se è stato accertato che un marchio soddisfa le condizioni summenzionate, è possibile includerlo nell'ambito delle specifiche tecniche. La maggior parte dei marchi secondo la classificazione ISO 14024 – Etichettatura ambientale di tipo 1 - soddisfa tali condizioni.

Devono essere comunque accettati altri marchi con requisiti equivalenti, ossia se dimostrano che sono soddisfatti gli stessi criteri oggettivi.

**ASPETTI OPERATIVI:** Verifica conformità alle specifiche tecniche; gestione comprova



Come si gestisce la comprova? Casi particolari

1. Se un concorrente può dimostrare di non aver avuto la possibilità di ottenere un marchio entro i termini richiesti per motivi non attribuibili allo stesso, si è tenuti a considerare prove alternative da esso presentate, come una documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di etichettatura.
2. Se un marchio soddisfa alcuni requisiti pertinenti per l'appalto, ma ne stabilisce anche altri non collegati all'oggetto dell'appalto, come quelli relativi alle prassi di gestione generale, è possibile far riferimento solo ai criteri specifici per l'etichettatura collegati all'oggetto dell'appalto senza esigere l'etichettatura in quanto tale. Può essere, infatti, considerata una buona prassi il riferimento ai criteri alla base di un'etichettatura, per garantire che siano tutti pertinenti e che siano chiari per tutti i concorrenti.

I requisiti ambientali sono spesso complessi e valutare la conformità richiede in alcuni casi una certa conoscenza tecnica. Tuttavia, per molte specifiche ambientali esistono modi di verificare la conformità che non richiedono l'assistenza da parte di tecnici esperti.

A titolo di esempio:

- a) in via preliminare, si può inserire un riferimento alla legislazione ambientale pertinente che tutti gli operatori devono rispettare.

La prova di conformità rispetto a tali norme, o alle norme nazionali di attuazione, solitamente è messa a disposizione dal concorrente, dato che si tratta di una condizione essenziale per svolgere attività economiche nell'UE;

- b) l'etichettatura può essere utilizzata per verificare la conformità ad altri requisiti ambientali nel modo descritto precedentemente;



- c) possono essere richiesti una relazione di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità, purché si accettino certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Si tratta di un modo per stabilire il rispetto di una particolare specifica o livello di prestazione di un prodotto  
(NB. Come nel caso dei marchi di qualità ecologica, occorre prendere in considerazione una documentazione tecnica o un'altra forma di prova se un concorrente non ha accesso a una relazione di prova o un certificato entro i termini richiesti per motivi che esulano dalla sua responsabilità);
- d) in casi eccezionali, un'autodichiarazione dei concorrenti attestante la conformità ai requisiti ambientali dei concorrenti per l'impossibilità di dimostrare la conformità con prove oggettive di terzi nel corso di una procedura di gara. Se consentito, si deve garantire l'applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, chiedendo ai concorrenti i chiarimenti eventualmente necessari per evitare di accettare o rifiutare ingiustamente un'offerta.

### 6.3 Requisiti di partecipazione degli operatori

La Pubblica Amministrazione dovrà prevedere requisiti di qualificazione soggettiva idonei a dimostrare in capo all'offerente la capacità tecnica ad eseguire le opere o le prestazioni oggetto della gara green.

Nella specie dovranno essere individuati requisiti che tengano conto delle certificazioni ambientali ed eventuali certificazioni aggiuntive differenti rispetto ai requisiti soggettivi e di capacità tecnico ed organizzativa.

### **ASPETTI OPERATIVI: Criteri di selezione degli operatori attraverso i CAM**



I criteri di selezione più pertinenti ai fini dei GPP riguardano la capacità tecnica e professionale:

- a) esperienza e referenze passate della società;
- b) titoli di studio e professionali del personale utilizzato (se non sono valutati tra i criteri di aggiudicazione);
- c) disponibilità di attrezzature e mezzi per la salvaguardia dell'ambiente;
- d) sistemi di gestione ambientale (ad esempio EMAS, ISO 14001);
- e) sistemi di gestione/tracciabilità della catena di approvvigionamento;
- f) certificati di valutazione della conformità ambientale.

Ciascuno di tali criteri può contribuire a stabilire se un operatore ha una capacità adeguata per eseguire gli aspetti ambientali di un contratto di appalto.

La capacità tecnica nel settore ambientale può comprendere, ad esempio la competenza organizzativa e tecnica:

- di ridurre al minimo i rifiuti prodotti
- di evitare spargimento/perdita di inquinanti
- di ridurre il consumo di carburante o minimizzare la perturbazione degli habitat naturali.

Da un punto di vista pratico ed operativo, di norma i quesiti da porsi sono quelli di seguito indicati.

- l'impresa ha già esperienza riguardo all'esecuzione sostenibile di contratti di appalto?
- l'impresa ha assunto oppure impiega personale con titoli di studio e professionali ed esperienza adatti a gestire gli elementi ambientali del contratto di appalto?



- l'impresa possiede o ha accesso all'attrezzatura o alle strutture tecniche necessarie per la salvaguardia dell'ambiente?
- l'impresa è in grado assicurare la qualità degli aspetti ambientali del contratto di appalto (ad esempio accesso agli enti e alle misure tecnici pertinenti)?

### **Focus: i Sistemi di gestione ambientale**

Le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere agli operatori economici le prove che attestino le capacità di applicare sistemi di gestione ambientale e della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione del contratto oggetto di gara ed escludere coloro che non rispettano la legislazione ambientale.

Si potrà, dunque, prevedere ad esempio la selezione dei candidati che abbiano aderito a specifici sistemi di gestione ambientale o che adottino particolari modalità esecutive o di consegna ed imballaggio di prodotti nonché di trasporto ecologico.

Qualsiasi organizzazione (pubblica o privata) che intenda migliorare le prestazioni ambientali complessive può decidere di introdurre un sistema per la gestione ambientale.

I sistemi di gestione ambientale sono strumenti organizzativi, mirati a migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione. Essi permettono alle organizzazioni di avere un quadro chiaro dei loro impatti ambientali complessivi, le aiutano ad affrontare quelli significativi e a gestirli correttamente, ossia migliorare continuamente il livello di prestazione ambientale.

Tra i settori rilevanti ai fini di tale miglioramento si possono citare l'uso di risorse naturali, come energia e acqua, la formazione del personale, l'utilizzo di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'acquisto di materiali da ufficio più verdi.



Un'organizzazione che adotta un sistema per la gestione ambientale può chiedere la certificazione in base a uno dei due principali standard utilizzati nell'UE:

- a) il "sistema comunitario di ecogestione e audit" (EMAS)
- b) la norma europea/internazionale sui sistemi di gestione ambientale (EN/ ISO 14001).

Il sistema EMAS è usato principalmente dalle organizzazioni con siti nell'UE o nello Spazio economico europeo, tuttavia può anche essere usato da organizzazioni e siti situati altrove ed è sempre verificato sotto il controllo di un organismo europeo di accreditamento). La certificazione EMAS comprende i requisiti della norma EN/ISO 14001, aggiungendo alcuni elementi supplementari quali:

- la conformità verificata alla legislazione ambientale;
- l'impegno per un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione pubblica obbligatoria delle prestazioni annuali (dichiarazione ambientale) validata da un organismo di verifica.

Quest'ultimo elemento rende nettamente diverso l'EMAS rispetto ad altri sistemi, in quanto fornisce un quadro pubblico e trasparente delle prestazioni ambientali delle organizzazioni registrate.

### **Focus; Campioni di prodotti, controlli e valutazione della conformità**

Se un appalto comprende la fornitura di prodotti o materiali, nella fase di selezione può essere richiesto un campione (o una descrizione o una fotografia) o anche certificati di conformità o di qualità.

Si tratta di elementi che possono risultare utili nella verifica della conformità dei prodotti ai requisiti ambientali specifici dell'appalto, ad esempio in termini di durabilità o consumo di energia.





Un'ulteriore opzione è la verifica della capacità di produzione del fornitore e della capacità tecnica del prestatore di servizi, nonché degli strumenti di ricerca di cui egli dispone e delle misure adottate per garantire la qualità, e ciò qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare.

Le verifiche possono essere eseguite da un organismo competente.

In relazione a tutti i criteri di selezione, un requisito fondamentale è che devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Occorre quindi adattare il proprio approccio ai requisiti specifici dell'appalto, fra cui il relativo valore e il livello di rischio ambientale.

Ad esempio, la serie di criteri di selezione ambientali applicati è di norma più ampia per gli appalti d'opera rispetto a un semplice appalto di forniture, salvo che le forniture presentino un particolare rischio per l'ambiente, per esempio sostanze chimiche o carburante che devono essere immagazzinati in condizioni di sicurezza.

#### 6.4 Criteri premianti di aggiudicazione

La Pubblica Amministrazione dovrà definire il sistema di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) assegnando punteggi afferenti le caratteristiche ambientali del prodotto o del servizio offerti ed oggetto di gara facendo specifico riferimento ai criteri premianti dei CAM individuati per categorie di prodotto.

Dovranno, pertanto, essere inseriti nei documenti di gara CAM, clausole contrattuali delle categorie di appalti per cui risultano pubblicati i decreti attuativi dei CAM e gli elaborati tecnici in attuazione del PAN GPP.

Attraverso il sistema dei punteggi preventivamente definito, nella fase di valutazione delle proposte pervenute, l'amministrazione dovrà svolgere un'analisi comparativa tra le diverse offerte valutando i criteri ambientali inseriti dagli offerenti identificando l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Risulta di fondamentale importanza, dunque, che nella predisposizione degli atti di gara, l'amministrazione fornisca le modalità e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto, esplicitando in maniera chiara e inequivocabile il punteggio attribuito ad ogni requisito ambientale richiesto, in modo che tutti gli offerenti ne siano al corrente al momento della preparazione delle offerte e che pertanto sia garantita la par condicio tra i partecipanti.

### **Focus; alcune recenti sentenze**

Con sentenza del 14 maggio 2018, n. 645, il TAR Toscana – nel decidere una controversia relativa ad una gara per la fornitura di prodotti per l'illuminazione pubblica – ha stabilito il principio secondo cui le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di escludere i concorrenti che presentano offerte non conformi ai CAM di riferimento.

Il Consiglio di Stato con sentenza 29 gennaio 2018, n. 604, invece, ha statuito la possibilità per le stazioni appaltanti – da valutare caso per caso – di applicare per analogia i CAM a categorie di forniture e/o di lavori contigue ma diverse da quelli oggetto specifico dei singoli CAM.

Il TAR Lombardia con sentenza del 12 febbraio 2018, n. 403 ha precisato che la base d'asta delle gare in cui i CAM devono essere applicati deve essere idonea a garantire un'offerta di qualità, competitiva e remunerativa per gli offerenti e deve necessariamente essere determinata dalle stazioni appaltanti in esito ad un'approfondita istruttoria.

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito poi che la Amministrazione deve definire negli atti di gara le premialità riconosciute ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali riciclati post consumo.

Tuttavia, ha aggiunto il Ministero, in base alla normativa in vigore, la Stazione Appaltante deve rispettare i parametri fissati dal DM 24 maggio 2016 che stabilisce che siano premiati con un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico i progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da materiali post consumo, derivanti dal recupero degli scarti e dal disassemblaggio di prodotti complessi.

### **Focus: il Ruolo di ANAC**

---

**Nella linea guida n. 2** (approvata con Delibera n. 1005 del 21/09/2016) ANAC specifica che "i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti" (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).

### **Focus: applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Come già detto in precedenza i criteri ambientali minimi devono essere tenuti in considerazione per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Su tale aspetto, però, occorre fare alcune precisazioni:



- a) Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, i decreti ministeriali che definiscono i CAM possono stabilire che l'obbligo si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta;
- b) Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi
- c) si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:
- acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
  - attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
  - servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
  - affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

In questa sede merita, inoltre, considerazione il decreto del 24 maggio 2016 “Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”, nel quale si è previsto un incremento del punteggio

premiante, sempre ai fini dell'applicazione della OEPV, per l'utilizzo di materiali o manufatti prodotti da materiale riciclato (recupero scarti o provenienti da materiali risultanti dal disassemblaggio di prodotti complessi).

### 6.5 Criteri di esclusione per violazione norme ambientali

Dal punto di vista dei GPP, i criteri di esclusione più importanti sono:

- il mancato rispetto delle disposizioni legislative nazionali, unionali o internazionali applicabili in materia ambientale;
- gravi illeciti professionali che rendono dubbia l'integrità dell'operatore;
- significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto o altre sanzioni comparabili;
- false dichiarazioni riguardo a quanto precede o impossibilità di presentare i documenti complementari.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere un operatore qualora possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore ha violato gli obblighi ambientali applicabili ai sensi della legislazione nazionale o dell'UE.

Le direttive del 2014 prevedono anche l'esclusione per la violazione di un numero limitato di convenzioni internazionali in materia ambientale, ossia: la convenzione di Vienna sullo strato di ozono; la convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi; la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; la convenzione PIC (prodotti chimici/pesticidi pericolosi).

## 7. L'esecuzione dell'appalto

La Pubblica Amministrazione dovrà precisare i criteri di sostenibilità che dovranno essere rispettati durante l'esecuzione dello specifico contratto in riferimento all'intero ciclo di vita del bene o del servizio richiesto.

Il RUP e il Direttore Lavori, dunque, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno verificare che le previsioni di carattere progettuale e le obbligazioni contrattuali assunte siano puntualmente poste in essere ed adempiute dall'operatore economico contestando eventuali ipotesi di inadempimento e diffidando l'operatore a porvi rimedio e, nei casi più gravi, avviare il procedimento di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le condizioni esecutive devono essere aggiuntive rispetto all'oggetto del contratto in senso stretto, poiché, altrimenti, esse verrebbero a coincidere con le "specifiche tecniche", legate alle modalità esecutive dello stesso.

Potrebbe essere opportuno inserire un sistema di sanzioni (quali ad esempio penali economiche) da applicare all'aggiudicatario in caso di opere in esecuzione o servizi che non raggiungano gli obiettivi di impatto ambientale indicati dai documenti di gara o non siano rispettati i CAM; le sanzioni potranno essere di tipo progressivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

### 7.1 Clausole di esecuzione per la fornitura di beni

Nel caso degli appalti di fornitura, possono essere incluse clausole ambientali nei termini di consegna. Tra i modi più semplici per ridurre l'impatto ambientale di un appalto si possono citare i seguenti:



- a) chiedere che la merce sia recapitata in orari diversi da quelli di punta, in modo da ridurre al minimo il traffico creato dalla consegna;
- b) esigere che il fornitore riprenda (per riciclarlo o riutilizzarlo) l'eventuale imballaggio del prodotto, col doppio vantaggio di centralizzare l'imballaggio prima del riutilizzo o del riciclaggio e di incoraggiare il fornitore a fare a meno di eventuali imballaggi superflui;
- c) esigere che il fornitore riferisca con regolarità in merito alle emissioni di gas serra generate dalla spedizione del prodotto e che fornisca un'indicazione delle misure adottate per ridurle al minimo durante l'appalto.

Se sono stati inseriti specifici materiali o processi o metodi di produzione come parte della specifica, questi potranno anche far parte delle clausole contrattuali per appalti di fornitura.

Ad esempio, in un appalto relativo a prodotti di carta il contratto potrebbe specificare che tali prodotti siano “privi di cloro elementare o totalmente privi di cloro”

## 7.2 Clausole di esecuzione per la fornitura di servizi

Di seguito alcune clausole che si possono prevedere, nei diversi ambiti.

### Modalità di realizzazione del servizio:

- applicazione di specifiche misure per la gestione ambientale, se del caso nel rispetto di un sistema certificato di terzi come EMAS o ISO 14001;
- segnalazione di problemi ambientali che possono presentarsi nell'esecuzione dell'appalto, ad esempio spargimenti o uso di sostanze pericolose, e adozione di misure per porvi rimedio;
- uso efficiente delle risorse elettriche e idriche nei cantieri;



- uso di dosatori per garantire l'utilizzo di quantità appropriate di prodotti di pulizia, ecc.

#### Formazione del personale dell'appaltatore:

- formazione del personale riguardo all'impatto ambientale del proprio lavoro e alla politica ambientale dell'ente nei cui edifici svolgerà la propria attività;
- formazione degli autisti riguardo alla guida ecologica per ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

#### Trasporto di prodotti e attrezzi al cantiere:

- consegna di prodotti al cantiere in forma concentrata, da diluire quindi in loco;
- utilizzo di contenitori o imballaggi riutilizzabili per il trasporto dei prodotti;
- riduzione delle emissioni di CO2 o degli altri gas serra associati al trasporto.

#### Smaltimento di prodotti o imballaggi usati:

- i prodotti e gli imballaggi sono portati via per essere riutilizzati, riciclati oppure smaltiti correttamente;
- obiettivi per la riduzione della quota di rifiuti inviati in discarica.

## 8. Le criticità dei CAM.

Nell'attuale contesto normativo l'applicazione dei CAM risulta disattesa da numerose Amministrazioni a causa delle numerose criticità che gli stessi presentano soprattutto per quanto concerne l'incongruità con alcune norme vigenti, la vastità dei criteri adottati, le difficoltà applicative.

Per cercare di far maggiore chiarezza a livello ministeriale sono state pubblicate (<https://www.minambiente.it/pagina/faq-1>) delle Faq volte a precisare alcuni aspetti maggiormente problematici tra cui:



- 1) L'obbligatorietà dell'applicazione ovvero: i "criteri per la selezione dei candidati" non sono ritenuti obbligatori anche se fortemente consigliati, i "criteri premianti" non sono da applicare alla lettera ma è necessario utilizzarne di simili, nuovi e/o più stringenti mentre obbligatoria è l'applicazione degli altri criteri.
- 2) Materiali: è precisato che l'obbligatorietà sussiste solo per i materiali specificamente contemplati dai CAM.
- 3) Diagnosi energetica, professionisti: è stato chiarito che le uniche figure specializzate sono: EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024; Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5; ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.
- 4) Progettisti: è stato chiarito che il professionista deve essere accreditato presso Organismi di livello nazionale o internazionale conformemente alla norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” ed abilitato al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tale professionista che deve avere una competenza generale sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, può essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.
- 5) Miglioramento prestazionale del progetto, criterio premiante in sede di gara: il chiarimento fa riferimento all'art. 206 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che “Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti

materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.” Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%.

Per quanto concerne ulteriori specifici chiarimenti, sempre in aggiornamento, si rinvia alla pagina Web sopra citata.

